

Legge provinciale n. 10 del 2010

Art. 4

Valutazione delle candidature per nomine o designazioni in organi di amministrazione

1. Le persone da nominare o da designare, oltre ad avere i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere scelte in ragione di:
 - a) competenza ed attinenza del curriculum rispetto alla carica;
 - b) indipendenza ed assenza di conflitti di interesse;
 - c) rotazione delle cariche e degli incarichi secondo quanto disposto dall'art. 7; in caso di cumulo di cariche ai sensi del comma 1 dell'art. 7 va indicata la gratuità degli incarichi, le ragioni che collegano i settori in cui operano gli enti interessati e le partecipazioni sociali che giustificano il cumulo;
 - d) rappresentanza di genere.

Requisiti in base alla legge provinciale n. 7 del 1997

Art. 58

Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale

1. omissis
2. omissis
3. L'agenzia è composta da tre membri dei quali uno con funzioni di presidente titolato a sottoscrivere i contratti, nominati dalla Giunta provinciale tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, di organizzazione e di gestione del personale, con riferimento a strutture complesse sia pubbliche che private, o di diritto del lavoro o finanza pubblica. **Non possono far parte dell'agenzia persone che rivestano incarichi pubblici elettivi, o cariche in partiti politici, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla data di nomina cariche in organizzazioni sindacali.** L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.
4. A seguito della individuazione di comparti o aree di contrattazione l'agenzia è integrata fino al massimo di due componenti per ciascuna area o comparto di contrattazione da nominare nel rispetto dei requisiti e con le modalità di cui al comma 3.
5. omissis
6. omissis
7. omissis
8. omissis